

Regolamento a carattere generale relativo ai servizi e alle spese inerenti l'attività istituzionale degli Amministratori provinciali

Indice

DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 Ambito di applicazione
- art. 2 Ammontare capitoli di spesa

SPESE DI RAPPRESENTANZA

- art. 3 Spese di Rappresentanza - Definizione
- art. 4 Soggetti autorizzati
- art. 5 Liquidazione delle spese

ACQUISTO DI QUOTIDIANI E RIVISTE

- art. 6 - Dotazione

MISSIONI E TRASFERTE DEGLI AMMINISTRATORI

- art. 7 Trattamento di missione
- art. 8 Anticipazione delle spese
- art. 9 Rendiconto

GRUPPI CONSILIARI

- Art. 10 Servizi essenziali e Fondo di dotazione
- Art. 11 Spese telefoniche e postali
- Art. 12 Spese inerenti la divulgazione delle attività dei gruppi
- Art. 13 Divieti

Regolamento

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i servizi di carattere generale relativi agli Amministratori provinciali, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.
2. Sono spese sostenibili dall'Amministrazione prettamente inerenti all'espletamento del mandato elettorale:
 - a) le spese di rappresentanza e spese telefoniche;
 - b) l'acquisto di quotidiani, riviste, pubblicazioni, abbonamenti, anche on-line, e libri;
 - c) spese inerenti la divulgazione di tutte le attività istituzionali;
 - d) le missioni e le trasferte degli Amministratori;
 - e) spese di trasporto per ragioni istituzionali in occasione di riunioni collegiali;
 - f) la partecipazione degli Amministratori alle riunioni degli Organi degli Enti ed Associazioni cui la Provincia aderisce;
 - g) la partecipazione degli Amministratori a convegni, congressi, corsi di aggiornamento e incontri pubblici;
 - h) acquisti di attrezzature;
 - i) spese di cancelleria;
 - l) acquisizione di beni di consumo e di investimento e servizi funzionali alle attività istituzionali.

ART. 2

Ammontare capitoli di spesa

Quando è posto un limite, a norma di legge, decreto o altra disposizione vincolante alle spese sostenibili dall'Amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, il Consiglio, in sede di approvazione o variazione del Bilancio di Previsione, stabilisce l'ammontare imputabile ai capitoli della Direzione Consiglio e quanto complessivamente imputabile alle altre Direzioni dell'Ente.

SPESE DI RAPPRESENTANZA

ART. 3

Spese di rappresentanza

Definizione

1. Costituiscono attività di rappresentanza tutte quelle attività destinate a mantenere e accrescere la funzione e il prestigio istituzionale della Provincia di Milano attraverso i suoi organi istituzionali. Il prestigio consiste nella elevata considerazione, anche sul piano formale, del ruolo e della presenza attiva della Provincia stessa nel contesto sociale, interno e internazionale.

2. Le attività di rappresentanza devono essere fondate unicamente sulla concreta e obiettiva esigenza di richiamare attenzione e interesse di ambienti qualificati e in genere della pubblica opinione, al fine di ottenere vantaggio da una più approfondita conoscenza della propria attività istituzionale.

3. La tipologia e il tenore delle attività e delle spese di rappresentanza devono essere improntate ai criteri di decoro e sobrietà, di reciprocità ed economicità.

4. Le spese di rappresentanza sono costituite da spese di accoglienza e ospitalità – in occasione di convegni, seminari, mostre, cerimonie, incontri, visite ufficiali, anche all'estero, o altre similari attività anche di natura culturale in cui la Provincia di Milano risulta coinvolta attraverso i suoi organi istituzionali - e da spese per doni di modico valore (libri, medaglie, fiori e simili), destinati a personalità ed autorità.

5. Perché un evento possa essere considerato di rappresentanza, è necessario un preventivo riconoscimento dell'evento stesso da parte del Presidente della Provincia o della Giunta o del Presidente del Consiglio o dal Consiglio stesso, e l'assunzione, anche tramite Cassa Economale, del relativo impegno di spesa.

6. Sono considerate spese di rappresentanza, nel rispetto di quanto sopra indicato anche: colazioni di lavoro e consumazioni varie, giustificate con motivazioni di interesse pubblico, offerta di generi di conforto in particolari occasioni, relative a tematiche di competenza dell'Ente, a persone o Autorità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, economica, culturale e sportiva.

ART. 4

Soggetti autorizzati

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Amministrazione provinciale i seguenti soggetti:

a) il Presidente della Provincia;

b) il vice Presidente della Provincia e gli Assessori nell'ambito delle rispettive competenze;

c) il Presidente del Consiglio;

d) i Consiglieri provinciali, su delega del Presidente del Consiglio, per attività ed iniziative inerenti alla rappresentatività del Consiglio provinciale, per eventi destinati a mantenere e accrescere il prestigio istituzionale del Consiglio stesso. Tale prestigio consiste nell'elevata considerazione del ruolo e della presenza attiva del Consiglio Provinciale nel contesto sociale interno e internazionale.

ART. 5

Liquidazione delle spese

1. Le spese di cui ai precedenti articoli, regolarmente impegnate, potranno essere liquidate dal responsabile del competente settore previa presentazione di un modulo di dichiarazione resa dal Dirigente ordinatore con allegata la relativa documentazione (fattura o ricevuta fiscale) completa dei riferimenti previsti per

legge.
<p>ACQUISTO DI QUOTIDIANI E RIVISTE</p> <p>ART. 6</p> <p>Dotazione</p> <p>1. Per le esigenze connesse con l'informazione ed aggiornamento, viene assicurata agli Amministratori, ai gruppi consiliari ed agli Uffici la necessaria dotazione di quotidiani, riviste e pubblicazioni, in rapporto alle specifiche competenze, attingendo alle risorse loro attribuite.</p> <p>2. L'Acquisto è effettuato tramite gli uffici dell'Economato per gli abbonamenti, anche on-line, a riviste e quotidiani, e tramite rimborso spese per gli acquisti effettuati direttamente dal singolo amministratore.</p>
<p>MISSIONI E TRASFERTE DEGLI AMMINISTRATORI</p> <p>ART. 7</p> <p>Trattamento di missione</p> <p>Missioni e trasferte degli Amministratori devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente della Provincia per gli Assessori e dal Presidente del Consiglio provinciale per i Consiglieri e saranno rimborsate, secondo le modalità previste dalla legge, a cura delle rispettive direzioni.</p>
<p>ART. 8</p> <p>Anticipazione delle spese</p> <p>1. Ai sensi delle vigenti disposizioni, l'Economo provinciale può anticipare, a richiesta dell'interessato e per le missioni di durata non inferiore alle 24 ore, un importo pari al presunto ammontare delle spese di viaggio.</p> <p>2. Nella richiesta deve essere individuata la natura e la durata della missione.</p>
<p>ART. 9</p> <p>Rendiconto</p> <p>1. Le richieste, presentate all'Amministrazione, dietro compilazione di apposito modulo, predisposto dagli Uffici, devono essere corredate della documentazione in originale, inerente le spese di missione effettivamente sostenute.</p> <p>2. Entro i venti giorni successivi al termine della missione le somme anticipate e non documentate o non spese vanno rese all'ufficio erogatore.</p>
<p>GRUPPI CONSILIARI</p> <p>Art. 10</p> <p>Servizi Essenziali e fondo di dotazione</p> <p>1. Per l'esercizio delle loro funzioni ai Gruppi Consiliari è assicurata, ai sensi di legge e tenuto conto della consistenza numerica dei Gruppi stessi, la disponibilità di locali e attrezzature.</p> <p>2. Il fondo annuale previsto nel bilancio per il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi comprende le risorse finanziarie per i Gruppi consiliari. Lo stanziamento è suddiviso sulla base di un importo uguale a ciascun Gruppo e un importo in ragione del numero dei componenti di ogni Gruppo.</p> <p>3. Nell'ambito del fondo assegnato, ogni Gruppo può effettuare le spese di seguito elencate:</p> <p>a) spese telefoniche e postali;</p> <p>b) spese per acquisto di giornali, riviste, pubblicazioni, abbonamenti, anche on-line, e libri;</p> <p>c) spese per servizio bar tramite il settore Economato;</p> <p>d) spese inerenti la divulgazione delle attività dei gruppi;</p> <p>e) acquisizione di beni di consumo e di investimento e servizi funzionali alle attività istituzionali;</p> <p>f) spese di cancelleria</p> <p>6. Tutte le spese devono essere sottoscritte dal capo Gruppo.</p>
<p>Art. 11</p> <p>Spese telefoniche e postali</p> <p>1. L'importo delle utenze, fisse e mobili, viene imputato al fondo di dotazione del gruppo previa attestazione del capo Gruppo circa l'attinenza ai fini istituzionali delle singole spese.</p> <p>2. Per le utenze mobili possono essere ammesse a rimborso le spese connesse con il</p>

mandato elettivo e riferite ad una sola utenza per Amministratore. Tale utenza deve essere stata preventivamente comunicata agli uffici competenti.

3. Per le spese postali, l'Ufficio spedizioni cura la registrazione dei plichi in partenza e degli importi relativi sui registri, distinti per Gruppo. La spesa viene imputata al fondo di dotazione del singolo gruppo.

Art. 12

Spese inerenti la divulgazione delle attività dei gruppi.

Per le spese oggetto del presente articolo il gruppo tramite il proprio Capogruppo inoltra apposita preventiva richiesta agli uffici preposti per l'adozione dei relativi impegni di spesa nel rispetto delle procedure.

Art. 13

Divieti

1. I Gruppi non possono utilizzare, neppure parzialmente, il fondo agli stessi assegnato per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici di partiti politici.